REGOLAMENTO (CEE) N. 1162/80 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2300/73 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che gli importi differenziali devono tener conto dell'incidenza dei tassi di cambio effettivi sui prezzi dei semi nei diversi Stati membri ;

considerando che gli importi differenziali comprendono fra l'altro un elemento differenziale pari all'incidenza sul prezzo indicativo del rapporto che intercorre tra la moneta dello Stato membro d'origine dei semi e la moneta dello Stato membro in cui si effettuano le operazioni di trasformazione dei medesimi o le formalità doganali di esportazione ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'applicazione dell'elemento differenziale creava incertezze per gli operatori ; che, per ovviare a questo inconveniente, è opportuno prevedere, oltre alla fissazione anticipata degli altri elementi, la fissazione anticipata dell'elemento differenziale quando l'operatore ha chiesto la parte AP del certificato « integrazione comunitaria » ; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77 (6) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2300/73 è modificato come segue :

1. L'articolo 5 è sostituito dall'articolo seguente :

« *Articolo 5*

1. L'elemento differenziale è uguale all'incidenza sul prezzo indicativo del coefficiente che esprime il rapporto intercorrente tra la moneta dello Stato membro d'origine dei semi e la moneta dello Stato membro in cui si effettuano le operazioni di trasformazione dei medesimi o le formalità doganali di esportazione.

2. L'elemento correttore del prezzo indicativo come pure l'elemento correttore dell'integrazione della restituzione è uguale all'incidenza rispettivamente sul prezzo indicativo sull'integrazione o la restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72.

3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 vengono presi in considerazione gli elementi seguenti :

a) il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato "integrazione comunitaria" oppure, secondo il caso, il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione, qualora non vi sia stata fissazione anticipata dell'integrazione o della restituzione ;

b) — il giorno di presentazione della domanda della parte AP del certificato "integrazione comunitaria", qualora vi sia stata fissazione anticipata dell'integrazione,

— il giorno di presentazione della domanda del titolo di prefissazione qualora vi sia stata fissazione anticipata della restituzione. »

2. Gli articoli 6, 8 e 8 bis sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.
(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.
(6) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente